



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino

Prot. N. **2891**/2018 SP

Torino, 12 luglio 2018

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Direttore del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia
Al Sig. Comandante della Polizia Locale di
TORINO

Preg.mo Avv. Michela MALERBA
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
TORINO

E per conoscenza:

Ai Sigg. Proc. Aggiunti ed ai Sostituti Procurat. della Repubblica
SEDE

Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote
della Sezione di P.G.
SEDE

Oggetto: Rispetto da parte della Polizia Giudiziaria di quanto previsto dall'art. 162 co. 4 bis c.p.p. (in ordine all'elezione di domicilio presso avvocati di ufficio) e, da parte dei difensori di ufficio iscritti nell'apposito elenco, dell'obbligo di reperibilità di cui all'art. 29 comma 7 del D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271.

Rammento che, con indicazioni trasmesse in data 28.7.2017 (prot. n. 2694/2017/S.P.) fu richiesto al Sig. Questore, al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Dirigente del Centro Operativo della D.I.A. ed al Sig. Comandante della Polizia Locale di Torino di voler raccomandare ad Uffici e Comandi di Polizia Giudiziaria operanti nel Circondario di Torino, vista la prevedibile ricaduta sui loro adempimenti quotidiani,

L'osservanza delle nuove previsioni in tema di elezione di domicilio presso i difensori di ufficio (oltre che di avvisi ex art. 90 bis c.p.p. alle persone offese).

In particolare, veniva citato il nuovo comma 4 *bis* dell'art. 162 del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo cui ***“l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario”***. Conseguentemente, si precisava nella nota del 28.7.2017, ***“un'eventuale elezione di domicilio dell'indagato presso il difensore d'ufficio sarebbe del tutto inutile ai fini del successivo iter e della celebrazione del processo”***.

Tanto premesso, il Presidente ed altri componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, sulla base di comunicazione di avvocati iscritti, hanno qui segnalato il frequente mancato rispetto di tale disposizione.

In particolare, accade spesso che, in occasione di una nomina a difensore d'ufficio, la polizia giudiziaria operante (l'ultimo caso si riferisce ad un operante della Questura di Torino), chiamato il difensore di ufficio e posto lo stesso a conoscenza della nomina, gli chieda se intenda accettare l'elezione di domicilio presso il suo studio da parte della persona sottoposta ad indagini. Ricevuta risposta negativa, la p.g. operante comunica all'avvocato interpellato che avrebbe allora ricontattato il numero verde dell'Ordine degli Avvocati, per ottenere la nomina di altro difensore d'ufficio e verificarne la disponibilità ad accettare la elezione di domicilio predetta.

Nell'ultimo caso segnalato, il difensore d'ufficio interpellato ha lamentato anche la scarsa attenzione ed i toni bruschi e poco cortesi dell'interlocutore della P.G. alle ragioni da lui opposte alla scelta comunicatagli. L'interlocutore della P.G. non ha inteso neppure fornire il proprio nominativo .

Tanto premesso, dando per scontato che i toni bruschi di cui l'avvocato interpellato si è comprensibilmente lamentato costituiscano un'eccezione, **devo comunque raccomandare**, anche in considerazione delle immaginabili ricadute processuali della inosservanza dell'art. 162 co. 4 bis c.p.p., **che la citata direttiva del 28.7.2017, unitamente alla presente nota, sia trasmessa ai responsabili dei presidi di polizia giudiziaria operanti nel circondario, raccomandando che il personale di P.G. si attenga alla previsione di legge, prima che alle indicazioni dello scrivente, spiegando loro l'illegittimità di una richiesta al Call Center dell'Ordine di un ulteriore nominativo di difensore d'ufficio al solo scopo di “bypassare” il rifiuto – del tutto legittimo - da parte dell'avvocato precedentemente indicato di accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio da parte dell'indagato.**

Si prega di dare conferma dell'avvenuta trasmissione di quanto appena richiesto.

Allego invece, per la preg.ma Avv. Michela MALERBA, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, una segnalazione del sost. dr. Paolo TOSO relativa all'inadempienza di un avvocato che, in orario notturno del giorno 26 giugno 2018, designato difensore di ufficio secondo i turni previsti, non rispondeva alle chiamate telefoniche, né risultava in alcun altro modo reperibile, nemmeno presso l'abitazione e lo studio legale. Ciò provocava il rinvio dell'interrogatorio del probabile autore di un omicidio, effettuato con circa un'ora di ritardo, alla presenza di altro difensore.

Segnalo all'avv. MALERBA la necessità che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino raccomandi ai professionisti iscritti all'Albo, i cui nominativi sono inseriti nell'elenco dei difensori di ufficio di cui all'art. 97 c.p.p. e 29 D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271, il pieno rispetto dell'obbligo di reperibilità di cui al co. 7 del citato art. 29 D. Lgs.vo n. 271/1989 e successive modifiche.

I magistrati di questo ufficio ed il personale di polizia giudiziaria cui la presente nota verrà inviata comunicheranno allo scrivente eventuali future irreperibilità di difensori di ufficio, ai fini di eventuali segnalazioni di natura disciplinare al Presidente del Consiglio dell'Ordine ed al Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati.

Si ribadisce la richiesta al Sig. Questore, al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Sig. Dirigente del Centro Operativo della D.I.A. ed al Sig. Comandante della Polizia Locale di Torino di voler diffondere la presente raccomandazione ad Uffici e Comandi di Polizia Giudiziaria operanti nel Circondario di Torino.

Distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Armando Spataro

